

ALLEGATO : Estratto delibera n.106 del Collegio dei Docenti del 09/05/2025.

Il Collegio dei Docenti, ai sensi della normativa in vigore, individua i criteri attuativi in sede di scrutinio finale dell'a.s. 2024/2025.

Il principio generale ('Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria) prevede, tra i diritti dello studente, quello ad "una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento".

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di II grado è regolata dalla legge 107/2015 e dal successivo decreto legislativo 62/2017 che ha parzialmente modificato la precedente normativa, in particolare il DPR 122/2009. In particolare si riporta l'art 4 del DPR 122/2009:

"Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. **La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.**

3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico".

l'art 7 del DPR 122/2009

"Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che

governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, del comportamento:

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana".

nonché l'art 15 del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62:

"Attribuzione del credito scolastico

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

2-bis. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi (comma introdotto dalla L. 1 ottobre 2024, n. 150)

3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari".

La valutazione degli studenti è sia formativa che sommativa e si focalizza sui processi di apprendimento degli studenti, nonché sui loro risultati generali di apprendimento e sulla loro condotta.

Ciò premesso, il Collegio dei Docenti, ai sensi della normativa in vigore, individua i seguenti criteri attuativi in sede di scrutinio finale dell'a.s. 2024/2025:

RIFERIMENTI GENERALI

1) la valutazione è espressa in decimi (interi da 0 (zero) a 10 (dieci)).

2) i parametri valutativi generali per ciascuna disciplina sono:

a) voti delle singole prove di verifica (scritte, orali, pratiche)

- b) andamento dei voti nel corso dell'anno scolastico;
- c) interesse e la partecipazione sia all'attività didattica che a quella formativa nell'ambito PCTO;
- d) impegno nello studio individuale;
- e) cura e corretto utilizzo del materiale scolastico.

Voto di condotta

Per quanto concerne il voto di condotta, il Collegio prende atto della vigente normativa in merito ed in particolare: (estratto)

- La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.
- La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:
 - previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;
 - che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
- La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
- Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi;
- Sono ammessi a sostenere l'esame di stato gli studenti che abbiano un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. (Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo -come introdotto dalla L. 1 ottobre 2024, n. 150).
- Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi (comma introdotto dalla L. 1 ottobre 2024, n. 150).

Valutazione dell'insegnamento della religione e degli apprendimenti relativi alle ore alternative all'IRC, delle attività curriculari ed extracurriculari

La valutazione dell'IRC resta disciplinata dall'art. 309 D.Lgs 297/94 ed è espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche dell'intesa di cui al punto 5 Protocollo addizionale alla Legge 25 marzo 1985, n. 121.

Il personale docente incaricato di svolgere attività alternative all'IRC, attività curriculari ed extracurriculari, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e al profitto raggiunto da ciascun alunno (art. 2 DPR 2 giugno 2009, n. 122).

I docenti IRC partecipano a pieno titolo ai Consigli di classe per gli scrutini finali. I docenti att.alt.IRC partecipano ai Consigli di classe per gli scrutini finali per i singoli studenti loro assegnati.

Valutazione alunni con disabilità – DSA – BES - stranieri

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al loro PEI. La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità va riferita sempre alle potenzialità della persona e alla situazione di partenza definiti nella individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento. Sono state, pertanto, adoperate per loro delle scale valutative riferite non a profili standard ma a quanto predisposto nel Piano Educativo Individualizzato. Nel caso in cui il PEI avesse previsto gli stessi obiettivi della classe, essi saranno eventualmente raggiunti o valutati in modo diverso.

Tutti gli insegnanti titolari della classe in cui è presente un alunno con disabilità sono corresponsabili dell'attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e, in quanto tali, sono tenuti a partecipare alla valutazione dei risultati delle attività didattiche ed educative.

La valutazione non può in alcun modo essere delegata al solo insegnante di sostegno.

Di fatto, pertanto, la non ammissione non può mai derivare da una semplice verifica dei risultati raggiunti durante l'anno appena trascorso ma eventualmente da un progetto educativo che, a medio o lungo periodo, valuti la possibilità di allungare il percorso formativo. Occorre tenere ovviamente bene in considerazione le eventuali conseguenze negative che si possono rilevare, anche negli anni successivi: demotivazione, problemi di inserimento in una nuova classe, eccessiva differenza anagrafica con i compagni che può causare pesanti effetti contrari in certi momenti della crescita.

La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici programmati ed attivati. L'Istituto ha adottato modalità valutative che consentono allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che abbiano determinato le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

In sede di esami di Stato, conclusivi del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

Per gli alunni con DSA o bisogni educativi speciali e, in particolare, per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro Istituto nell'ultimo anno - è stato parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.). In tal caso si è avuta cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché fossero messi in atto per il tempo strettamente necessario.

Si ritiene che per la valutazione degli anni precedenti, qualora l'alunno straniero con o senza disabilità non abbia realizzato risultati che diano diritto all'ammissione alla classe successiva, egli possa comunque essere ammesso alla classe successiva con dei debiti formativi, rinviando la valutazione definitiva alla fine del ciclo di studi in sede di ammissione agli esami conclusivi del secondo ciclo d'istruzione.

Valutazione dei percorsi PCTO - ex alternanza scuola-lavoro

L'attività di PCTO, è inquadrata secondo la Legge 107/15 in un percorso ordinamentale che coinvolge l'intero consiglio di classe, come già previsto dai DD.PP.RR. 87,88 e 89/2010.

L'utilizzo della metodologia del PCTO, trasforma il modello di apprendimento legato alle sole singole discipline in un modello diverso, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in vari contesti e situazioni, consentendone il riconoscimento formale in termini di competenze trasversali al termine del percorso di studi e di valutazione degli apprendimenti, del comportamento, nonché

competenze a livello di orientamento rispetto agli sbocchi professionali, negli scrutini finali del secondo biennio e del V anno.

FASI PROCEDURALI PER LO SVOLGIMENTO DELLO SCRUTINIO

- A. Ciascun docente, tenuto conto di quanto sopra, formula ed inserisce nell'apposita sezione del Registro Elettronico Argo, una proposta di voto, da presentare al Consiglio di Classe.
- B. Il Consiglio di Classe, riunito in numero perfetto in sede di scrutinio, discute le proposte di voto per ogni singolo studente modificando o confermando la proposta di voto in ragione di una valutazione non solo sommativa ma anche formativa focalizzata sull'insieme dei processi di apprendimento dello studente, sulle potenzialità, sulle eventuali circostanze e/o comportamenti che possano avere inciso positivamente o negativamente sul risultato generale.
- C. Il Consiglio di Classe verifica contestualmente l'attitudine dell'allievo ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma e coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti e la possibilità concreta di seguire proficuamente il piano di studi dell'anno scolastico successivo,
- D. Osservazioni e motivi che inducono il Consiglio di Classe a modificare le proposte di voto possono essere adeguatamente verbalizzate.

Concluso l'esame valutativo collegiale di ciascuno studente e determinato in via definitiva il voto riconosciuto in ogni disciplina ed il voto di condotta, il Consiglio di Classe procede a deliberare l'ammissione dello studente alla classe successiva (o l'ammissione all'esame di stato), la sospensione del giudizio o la non ammissione.

Il Consiglio di Classe delibera (in base alla tabella *infra*):

- A. **L'ammissione alla classe successiva** degli studenti che abbiano riportato una valutazione sufficiente in tutte le discipline.
- B. **L'ammissione alla classe successiva** degli studenti che abbiano riportato una valutazione sufficiente in tutte le discipline ma in presenza di risultati incerti in una o più di esse. In questo caso il Consiglio di Classe segnalerà allo studente l'esigenza di svolgere adeguato studio durante il periodo estivo, qualora:
 - o gli elementi di incertezza non siano tali da determinare carenze nella preparazione complessiva dell'alunno;
 - o lo studente possieda i requisiti minimi di attitudine ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma e coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti.
- C. **La sospensione del giudizio** degli studenti che presentino limitate insufficienze (lievi/gravi) tali, comunque, da non determinare un'effettiva impossibilità di recupero delle carenze nella preparazione complessiva dello studente ai fini della proficua frequenza dell'anno scolastico successivo. Il Consiglio di Classe segnalerà all'alunno la necessità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto, propri delle discipline interessate mediante:
 - o studio personale svolto autonomamente;
 - o attraverso la frequenza di appositi corsi obbligatori estivi di recupero.

Al termine del periodo stabilito per i corsi estivi obbligatori di recupero avranno luogo le verifiche finali che permetteranno al Consiglio di Classe di procedere alla formulazione del giudizio finale di scrutinio, deliberando l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva.

D. La non ammissione alla classe successiva degli studenti che presentino un numero rilevante di insufficienze lievi o più di 2 (due) insufficienze gravi tali da rendere impossibile, durante il periodo di sospensione delle lezioni, il recupero delle carenze nella preparazione complessiva dello studente ai fini della frequenza dell'anno scolastico successivo quando siano presenti anche valutazioni negative in uno o più nei seguenti campi:

- frequenza
- attenzione e partecipazione alle lezioni
- impegno nello studio
- raggiungimento degli obiettivi di comportamento
- miglioramento relativo dei risultati, osservabile in base alle valutazioni periodiche

In ogni caso, considerando la specifica situazione di ogni singolo studente, il Consiglio di Classe, nella sua collegialità e sovranità, può deliberare la non ammissione anche al di fuori dei criteri generali enunciati, **motivando dettagliatamente la propria decisione.**

Sono considerate "insufficienze gravi" i voti minori o uguali a 4 (quattro).

Insufficienza	grave - 0	grave - 1	grave - 2	grave - 3
lieve - 0	ammissione	sospensione	sospensione	non ammesso
lieve - 1	sospensione	sospensione	non ammesso	non ammesso
lieve - 2	sospensione	non ammesso	non ammesso	non ammesso
lieve - 3	sospensione	non ammesso	non ammesso	non ammesso

SCRUTINI FINALI INTEGRATIVI

(art. 8 dell'O.M. 92 del 05/11/2007 e succ.ve)

Il Consiglio di Classe in sede di integrazione dello scrutinio finale delibera l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva degli studenti che hanno riportato la sospensione del giudizio sulla base dei seguenti parametri:

- esito delle verifiche finali;
- verifica dell'impegno dimostrato nella partecipazione alle attività di recupero;
- percorso realizzato e scostamento in positivo rispetto alla situazione di partenza
- eventuale miglioramento e eventuale progressivo avvicinamento all'area della sufficienza;
- giudizio globale e complessivo sul comportamento del singolo studente.

Il Consiglio di Classe può considerare come indicatori aggiuntivi:

- la consapevolezza dello studente in merito al lavoro ed all'impegno supplementare necessario per colmare le incertezze formative ancora presenti;
- l'impegno dimostrato dallo studente nelle attività di recupero organizzate dall'istituto;
- lo svolgimento accurato dei compiti e dello studio assegnato;
- il miglioramento relativo dei risultati.